

TI_GERICHTE 14.2022.133 vom 3. April 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-04-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2022.133

FR: TI_GERICHTE 14.2022.133 du 3 avril 2023

IT: TI_GERICHTE 14.2022.133 del 3 aprile 2023

Regeste

Opposizione al sequestro. Rivendicazione di un automobile e di un rimorchio immatricolati provvisoriamente a nome del debitore al momento del sequestro

Erwägungen

E. 6

CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG). 1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla patrocinatrice della RE 1 il 17 ottobre 2022, il termine d'impugnazione è scaduto giovedì 27 ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è tempestivo. 1.2 Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti. 1.2.1 La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l'angolo della semplice verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l'applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3). 1.2.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a), verificatisi sia prima che dopo l'emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale 5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili soltanto se vengono adottati non appena sono noti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 342 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d'influire sull'esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha ommesso, senza motivi oggettivi, di

considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi). 1.2.3 A dimostrazione dell'autenticità del contratto d'acquisto del veicolo VW Touareg accluso all'istanza, in questa sede la reclamante produce per la prima volta la fattura n. _____ del 26 febbraio 2019 trasmessa alla _____ SA relativa al contratto leasing no. _____ del 21 febbraio 2019 assunto dalla società T_____ Sagl per l'acquisto di una Tesla Model _____ (doc. C), pure annesso al gravame con i relativi allegati. Ora, la RE 1 non spiega perché non avrebbe potuto ottenere e produrre questi documenti già davanti al Pretore, facendo prova della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete (v. sopra consid. 1.2.2). Essi sono quindi irricevibili, per tacere del fatto che, stante l'esito del giudizio odierno, non sono ad ogni modo di rilievo (v. sotto consid. 4.3.3 e 4.3.4). Per lo stesso motivo è pure irricevibile la prima pagina della lettera del 20 settembre 2022 trasmessa per raccomandata dall'Ufficio d'esecuzione di Lugano all'avv. PA 2 (doc. F accluso al reclamo) con la quale, a detta della RE 1, l'UE avrebbe accettato "molte richieste di dissequestro" (reclamo, pag. 6 ad 13). 2. In virtù dell'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l'esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3). 2.1 I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un "inizio di prova", ne ricava l'impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l'importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell'istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l'effetto sorpresa). 2.2 Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l'ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell'opponente. Il giudice non agisce d'ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell'8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all'ufficio d'esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all'autorità di vigilanza nel senso dell'art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3). 3. Nella sentenza impugnata, il Pretore ha considerato che la tesi della RE 1 secondo cui la vettura VW Touareg e il rimorchio Humbaur _____5 sono di sua proprietà non è più verosimile di quella addotta dalle sequestranti, per cui i due veicoli appartengono ad PI 1 in base alla presunzione del possesso e dell'intestazione delle targhe al momento del sequestro e alla perizia allestita da PINT1 1. Per il Pretore le argomentazioni presentate dalle opposenti risultano "lacunose e contraddittorie", giacché nella replica la RE 1 e la PINT2 1 hanno ammesso di non sapere che i veicoli si trovassero sul fondo, manifestando così di non averne né il possesso né la contezza del luogo di situazione. Oltre a ciò, il fatto che il

rimorchio sia stato inizialmente rivendicato dalla PINT2 1 e in seguito dalla RE 1 e che quest'ultima, malgrado gli oggetti fossero stati posti sotto sequestro, si sia fatta rilasciare dalla Sezione della circolazione nuove targhe e licenze di circolazione dimostra l'assoluta disinvoltura con cui le due società e PI 1 hanno operato passaggi di possesso e di detenzione dei veicoli, ciò che non consente loro di sovvertire la verosimiglianza sulla reale appartenenza degli stessi. 4. Nel reclamo, la RE 1 allega di aver comprovato, con la documentazione presentata davanti al Pretore – tra cui figurano le licenze di circolazione emesse dalla competente sezione della circolazione – che al momento del sequestro era proprietaria sia della vettura VW Touareg sia del rimorchio, da essa acquistati rispettivamente nel 2013 e nel 2019. Per la reclamante tali documenti comprovano perfettamente la situazione giuridica – e quindi il grado di verosimiglianza necessario per ottenere il dissequestro dei veicoli – mentre agli atti non risulta alcun indizio che permetta di dedurre che gli stessi fossero di proprietà di PI 1. Il fatto che la vettura e il rimorchio si trovassero in possesso del debitore al momento del sequestro non rende poi la sua rivendicazione abusiva, dal momento che il trasferimento temporaneo – risalente a un periodo in cui la pretesa della creditrice non esisteva né poteva essere prevista – è attestato da un regolare contratto e dalla dichiarazione del debitore. 4.1 Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, il sequestro (a modo del pignoramento) può colpire soltanto beni di proprietà del debitore o crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112 consid. 3/a), essendo al riguardo determinante in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1 e 106 III 89 consid. 2, con rinvii): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono a una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato. Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112 consid. 3/a, 102 III 173 consid. II/3). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione della LEF dell')

E. 8

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.